

ATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITU' DI ACQUEDOTTO
ACQUEDOTTO _____ IN COMUNE DI _____ (MC)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, avanti a me dottor _____

TRA

La società _____ con sede a _____ (____) _____
cod. fisc. E Partita IVA _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIA di _____
_____ al n. _____ rappresentata dal legale rappresentante Sig.
_____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____,
residente a _____ (____) in _____,
munito dei necessari poteri, di seguito denominata _____;

Il Comune di Camerino con sede a _____ (____) _____ cod. fisc. E
Partita IVA _____, rappresentata dal Responsabile _____, nato a _____
il _____, codice fiscale _____,
residente a _____ (____) in _____;

E

Sig./Sig.ra _____ Nato a _____ il _____
_____ carta identità N. _____ rilasciata il _____ da Comune
di _____ codice fiscale _____

Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____
(____) il _____ residente a _____ (____) in Via _____
_____ carta identità N. _____ rilasciata il _____
_____ da Comune di _____ codice fiscale _____
proprietario/a per _____/1000, denominato/a concedente;

Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____
(____) il _____ residente a _____ (____) in Via _____
_____ carta identità N. _____ rilasciata il _____
_____ da Comune di _____ codice fiscale _____
proprietario/a per _____/1000, denominato/a Concedente.

Detti componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io ufficiale rogante sono certo, rinunciano espressamente, d'accordo fra loro e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale dichiarano e convengono quanto segue

ART.1

La parte Concedente costituisce a favore del Comune di Camerino, sul fondo di sua proprietà (fondo servente) di seguito descritto, la servitù relativa alla costruzione e manutenzione da parte del personale _____ o da essa incaricato, dell'acquedotto di adduzione denominato _____, che alimenta il Comune di Camerino interrato ad una profondità di circa mt. _____ sul piano di campagna, secondo il tracciato dalla parte Concedente conosciuto ed approvato, come indicato nella planimetria che, approvata e sottoscritta dalle parti, è allegata al presente atto sotto la lettera "A", di cui forma parte integrante e sostanziale, e all'interno di una fascia di complessivi mq _____. Il fondo sul quale viene imposta la servitù è sito nel Comune di _____ ed identificato al Catasto Terreni con al foglio _____ particella n° _____

Il Comune di Camerino, come sopra rappresentato, accetta quanto sopra.

ART.2

La servitù di cui al presente atto autorizza _____ ad occupare per tutto il tempo occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori; inoltre conferisce al _____ gestore del servizio di distribuzione

acqua potabile la facoltà di accedere liberamente in ogni tempo al proprio impianto con il personale e i mezzi occorrenti al fine di effettuare la sorveglianza dell'impianto, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni.

Con il presente atto si costituisce apposita servitù inamovibile, che consentirà al Comune di Camerino e per esso, al gestore pro-tempore di eseguire in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno, tutti gli interventi necessari alla corretta gestione e manutenzione dell'acquedotto.

ART.3

La parte Concedente s'impegna ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguire o pericolo all'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

La parte concedente si impegna ad usare l'area asservita compatibilmente con la presenza dell'acquedotto, impegnandosi a non eseguire nell'area stessa opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù, ed inoltre si obbliga a trasferire agli eventuali successori, acquirenti o aventi causa per qualsiasi titolo, nessuno escluso, la servitù così come costituita, facendone menzione nell'atto traslativo.

Inoltre riconosce che le tubazioni e le opere di segnalazione dell'impianto sono inamovibili e rimarranno di proprietà del _____ che avrà pertanto anche la facoltà di rinnovarle e di rimuoverle.

ART.4

I danni prodotti alle cose, alle pavimentazioni e/o rivestimenti sia durante la realizzazione dell'impianto sia in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, manutenzioni, esercizio dello stesso, saranno determinati e liquidati dal gestore pro-tempore, a lavori ultimati, a chi di ragione, eventualmente anche mediante ripristino allo stato precedente delle cose danneggiate, con il criterio del minimo costo dei materiali per categorie equivalenti.

Il Gestore pro-tempore si obbliga a rimettere in pristino stato l'area eventualmente manomessa o danneggiata in occasione dei predetti interventi o modifiche.

Gli eventuali danni subiti da Parte Concedente durante la fase di costruzione delle opere di cui al presente atto saranno valutati e liquidati separatamente. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati i danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all'acquedotto. Il gestore pro-tempore si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati in occasione delle predette riparazioni o modifiche.

ART.5

La parte Concedente si impegna a non costruire nuove opere o manufatti di qualsiasi genere come pure fognature e canalizzazioni chiuse a distanza inferiore di mt. 1 (uno) rispetto all'asse della tubazione. L'attraversamento superiore o inferiore con altre canalizzazioni potrà essere consentito previa autorizzazione richiesta all'A.S.S.M. S.p.A. onde garantire il rispetto delle norme di sicurezza.

La servitù di acquedotto relativa alle tubazioni ed alle opere di segnalazione dell'impianto sono inamovibili per espresso patto contrattuale e resteranno di proprietà del _____ che avrà la facoltà, tramite il gestore pro-tempore di rinnovarle e rimuoverle.

ART. 6

Il Comune di Camerino ed il gestore pro-tempore si obbligano a consentire che Parte Concedente, fatte salve le limitazioni di legge e quelle espresse nei successivi articoli, possa eseguire sul fondo oggetto di asservimento qualunque innovazione, costruzione od impianto, ma soltanto se ciò non comporti una modifica dell'impianto dell'acquedotto o sia pregiudizievole all'esercizio dello stesso.

Il Concedente si obbliga a non eseguire nelle zone asservite qualunque innovazione, costruzione o impianto che costringa il gestore pro-tempore a rimuovere o collocare diversamente le tubazioni o ad apportare modifiche alle parti costituenti la condotta.

Lo stesso potrà eseguire sull'area asservita di sua proprietà, le normali sistemazioni viabili e/o a verde, escluse le piantagioni di alto fusto che saranno tenute a mt. 5 (cinque) dall'asse della tubazione e si impegna ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione e per le opere accessorie di segnalazione, ad ostacolare il libero passaggio, a diminuire l'uso e l'esercizio della servitù o renderlo più incomodo. Restano a carico del Concedente I tributi e tutti gli altri oneri che gravano

sul fondo.

Le Parti convengono che, per effetto delle costituende servitù:

- Il Comune di Camerino ed il gestore pro-tempore avranno facoltà di far accedere e transitare sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, anche con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e alla riparazione dell'acquedotto, al fine di compiersi i relativi lavori.
- la Parte Concedente si obbliga:
 - ✓ si obbliga per sè ed aventi causa, a mantenere libero da ogni ostacolo o impedimento di qualsiasi natura tale accesso al fine di consentire il libero transito e sosta al personale del Comune di Camerino o del Gestore pro-tempore o chi per essi, con i relativi mezzi d'opera necessari per l'allestimento, la manutenzione e l'esercizio dell'acquedotto.
 - ✓ a garantire il Comune di Camerino ed il Gestore pro-tempore per ogni caso d'evizione o per qualunque pretesa o molestia di terzi;
 - ✓ a trasferire agli eventuali successori ed acquirenti o aventi causa per qualsiasi titolo, nessuno escluso, tutti i diritti ed obblighi derivanti dal presente atto.

ART. 7

La costituzione e l'esercizio della servitù di cui al presente atto a favore del Concessionario viene rilasciata dalla parte Concedente a titolo gratuito, tenuto conto di tutte le facoltà e gli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 5, 6.

ART. 8

La Parte Concedente dichiara di avere la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del fondo oggetto della servitù e che sullo stesso non gravano diritti incompatibili con la servitù di cui al presente atto.

Per effetto di quanto sopra la Parte Concedente garantisce al Concessionario per ogni caso di evizione o per qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi, ivi compresi conduttori o i proprietari degli immobili che per qualsiasi titolo possano vantare diritto sull'area per la costituzione della servitù stessa.

ART. 9

I terreni oggetto del presente atto negli strumenti urbanistici del Comune di hanno la destinazione urbanistica che risulta dal certificato rilasciato dal Comune predetto in data2009, che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380 e successive modificazioni si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "...", omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, e che le parti affermano non essere mutata dal rilascio del certificato predetto ad oggi, e non essere stata trascritta fino ad oggi nei registri immobiliari alcuna ordinanza accertante l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata.

ART.10

Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente atto, sono a carico del gestore pro-tempore.

ART. 11

La servitù come sopra costituita sarà perpetua in quanto subordinata alle esigenze del pubblico servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

ART.12

Per quanto non contemplato nel presente atto le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile nonché a quelle del T.U. n.1775/1933 ed eventuali modificazioni.

ART. 13

In caso di controversie che dovessero insorgere fra le Parti, in via esclusiva, è competente il Foro di Macerata.

ART. 14

La Parte Concedente autorizza il Comune di Camerino ed il Gestore Pro-tempore al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e a comunicare i dati medesimi anche a terzi in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto.

Richiesto io ho ricevuto il presente atto, da me redatto e letto ai comparenti che, a mia interpellanza, dichiarandolo pienamente conforme alla loro manifestata volontà, lo approvano e meco lo sottoscrivono. Dopo di che il contratto in ogni sua pagina viene firmato dai signori contraenti e da me Segretario Comunale rogante. Esso consta di numero ... facciate rese in carta legale, scritte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia, più parte della ... fino a qui escluse le firme.

Data _____

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE

IL GESTORE